



ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 12.6.2025

Oggetto: Disciplina della circolazione e della sosta in ZTL – Attivazione Varchi elettronici di accesso dal 24.4.2025 al 31.10.2025 - Modifica ed integrazione ordinanza sindacale n. 15 del 23.4.2025

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale n. 15 del 23.4.2025, prot. com. n. 5297 del 23.4.2025, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito di attivare in esercizio n. 4 varchi per il controllo dell'accesso alla ZTL per il periodo dal 24.4.2025 al 31.10.2025, prevedendo esenzioni e deroghe all'accesso in ZTL, previa autorizzazione con indicazione del relativo varco;

Dato atto che è emersa la necessità di modificare:

- la fascia oraria di chiusura al traffico per il periodo dal 13 al 30 giugno 2025, con attivazione dei suindicati varchi elettronici (Varco n°1 Intersezione Via Roma –Piazza Girardi; Varco n°2 Intersezione Via Pannella – Via Circumvallazione; Varco n°3 C.so A. Rizzoli- intersezione Piazza S. Restituta; Varco n°4 Via Rosario – Intersezione Via Circumvallazione), come di seguito specificato:

- GIORNO 13 GIUGNO:

* dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

- GIORNO 14 GIUGNO

* dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

- GIORNO 15 GIUGNO:

* dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

- PER I GIORNI DAL 16 AL 30 GIUGNO 2025:

* dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

* Festivi e Prefestivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

- la previsione in ordine all'obbligo ai proprietari e/o conducenti di veicoli, non in possesso di regolare autorizzazione, di uscire dall'area di ZTL con il proprio veicolo entro un'ora dall'attivazione dei suddetti VARCHI ZTL, fatta eccezione per la fascia oraria mattutina, così come di seguito "che dall'attivazione dei suddetti VARCHI ZTL, è fatto obbligo ai proprietari e/o conducenti di veicoli, non in possesso di regolare autorizzazione, di uscire dall'area di ZTL con il proprio veicolo";

- le esenzioni e deroghe all'accesso in ZTL previa autorizzazione previste per taxi ed autovetture di Noleggio con Conducente (max 9 posti) muniti di autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale, a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto passeggeri previo autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale, prevedendole eccezionalmente per i VARCHI N°2 e N°3 e dando atto che il posteggio è consentito esclusivamente all'interno degli stalli all'uopo destinati;

Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

Visto il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;

Visto l'art. 11, comma 3, del DPR 24/6/1996, n°503 - Abbattimento delle barriere architettoniche;
Richiamate le norme dell'art. 188 CDS e dell'art. 11 DPR 24 luglio 1996, n. 503, che depongono nel senso della possibilità di regolamentare la sosta di autoveicoli al servizio di invalidi, anche con limitazioni orarie, qualora fosse reso necessario da esigenze di pubblico interesse e di sicurezza pubblica (la sicurezza della circolazione stradale costituisce una dimensione della sicurezza pubblica);

Vista la sentenza della Corte di cassazione, sez. civile VI-2 - 6.3.2013, n. 5588 ha affermato che con scelta discrezionale il Comune può regolamentare in maniera anche restrittiva la sosta di autoveicoli al servizio di invalidi;

Visto il DPR 250/99, "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato";

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a modifica dell'ordinanza sindacale n. 15 del 23.4.2025:

- DI ATTIVARE IN ESERCIZIO i varchi per il controllo dell'accesso alla ZTL, per il periodo dal 13 al 30 GIUGNO 2025:

- VARCO n°1 Intersezione Via Roma –Piazza Girardi;
- VARCO n°2 Intersezione Via Pannella – Via Circumvallazione;
- VARCO n°3 C.so A. Rizzoli;
- VARCO n° 4 Via Rosario-intersezione Via Circumvallazione ;

così come di seguito indicato

- GIORNO 13 GIUGNO:

* dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

- GIORNO 14 GIUGNO

* dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

- GIORNO 15 GIUGNO:

* dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

- PER I GIORNI DAL 16 AL 30 GIUGNO 2025:

* dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

* Festivi e Prefestivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

- che dall'attivazione dei citati VARCHI ZTL (per l'intero periodo di attivazione degli stessi, ovvero fino al 31.10.2025), è fatto obbligo ai proprietari e/o conducenti di veicoli, non in possesso di regolare autorizzazione, di uscire dall'area di ZTL con il proprio veicolo;

- che le esenzioni e deroghe all'accesso in ZTL, previa autorizzazione, previste per taxi ed autovetture di Noleggio con Conducente (max 9 posti), muniti di autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale, sono concesse a condizione che il transito avvenga per il tempo necessario al trasporto passeggeri previo autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale, eccezionalmente per i VARCHI N°2 e N°3, dando atto che il posteggio è consentito esclusivamente all'interno degli stalli all'uopo destinati.

Conferma per il resto quanto già statuito con l'Ordinanza n. 15 del 23.4.2025 prot. com. n. 5297 del 23.4.2025.

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.

Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.

La presente sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente sul sito www.comunelaccoameno.it per un periodo non inferiore a 15 giorni e trasmessa al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti consequenziali ed in particolare per la consegna della medesima a tutte le attività commerciali interessate ed taxi ed autovetture di Noleggio con Conducente (max 9 posti) aventi rimessa nel territorio comunale, nonché per la trasmissione della stessa agli altri Comandi di Polizia Municipale dell'isola d'Ischia, ai fini della successiva consegna dell'ordinanza stessa ai taxi ed autovetture di Noleggio con Conducente (max 9 posti) aventi rimessa nei rispettivi territori comunali.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì, 12.6.2025



Il Sindaco
Giacomo Pascale